

Direttore IASF
Sede

Milano, 31 gennaio 2002

Oggetto: Rilevazione delle presenze

I sottoscritti, ricercatori già in forza presso l'IFCTR (ora costituito in sezione di Milano dello IASF) fanno presente che, già ai tempi della introduzione "sperimentale" della rilevazione automatica delle presenze presso l'Area del CNR di Milano, avevano comunicato al CNR e al Direttore in carica all'epoca, aderendo ad una lettera collettiva in data 11 settembre 1995 (firmata da molti ricercatori di questo ed altri istituti), la propria decisione di continuare a certificare la propria presenza giornaliera con il metodo da tempo in uso presso l'IFCTR.. Le relative motivazioni, aggiornate alla situazione odierna, sono richiamate più oltre.

In data 11 gennaio 1999, con una ulteriore lettera al Direttore dell'IFCTR in carica, constatato che dal giorno 4 gennaio 1999 il foglio di raccolta delle firme di presenza non era più disponibile, avevano comunicato individualmente che, dal medesimo giorno (secondo la prassi già in vigore in altri Istituti CNR di Milano e Pavia), avrebbero provveduto ad apporre le proprie firme di presenza e le motivazioni firmate delle assenze su appositi fogli, a cui al termine di ogni mese sarebbe stata allegata e consegnata alla Segreteria dell'IFCTR apposita dichiarazione.

In data 21 gennaio 2002, ossia a mese ampiamente iniziato, riceviamo dal responsabile designato della sezione di Milano dello IASF una comunicazione informale in cui si dice che nella situazione transitoria tutte le mansioni ufficiali relative al funzionamento della Sezione sono svolte dal Direttore che, perlomeno per questo mese *"non intende firmare le presenze di quelle persone che non usano il Badge e il sistema informatico per la rilevazione delle presenze via computer"*. In mancanza di una disposizione formale e poiché comunque non può avere luogo una disposizione retroattiva, ed inoltre è comunque fisicamente impossibile utilizzare il sistema automatico per il tempo trascorso, non possiamo tuttavia che presentare per il mese di gennaio la consueta autocertificazione nei termini precedentemente in uso.

Per il futuro è comunque nostra intenzione continuare ad apporre le proprie firme di presenza sui fogli come quello allegato, a cui sarà unita al termine di ogni mese e consegnata alla Segreteria della sezione di Milano dello IASF. la allegata dichiarazione.

La motivazione principale addotta già nel 1995 a proposito della introduzione della rilevazione automatica delle presenze è che essa, pur non essendo presente nel Contratto di Lavoro al tempo in vigore, veniva motivata dal CNR facendo riferimento al DL 29 1993 (c.d. "privatizzazione del pubblico impiego"). Tuttavia i "principi ispiratori" contenuti nell'Art. 1 del citato DL dicono che le *"disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro delle amministrazioni pubbliche [omissis], al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi della Comunità Europea, [omissis]"*. Ora dovendosi confrontare con gli enti di ricerca degli altri paesi (p.es. CNRS, Max Planck Gesellschaft, etc.) si nota che in essi non esiste la norma della "bollatura del cartellino" per i ricercatori, né; per altro essa è funzionale ad accrescere l'efficienza della attività di ricerca.

Argomentazioni analoghe sono state inviate, a proposito del successivo Contratto di Lavoro, all'ARAN dal Presidente dell'INFN (novembre 1998) sostenendo la *"ferma convinzione che il controllo formale dell'orario non è funzionale all'organizzazione e al modo di lavorare propri del campo di ricerche"* ed *"è una pratica sconosciuta nelle Istituzioni di ricerca estere ed internazionali, con le quali i ricercatori sono costantemente in contatto"*.

Lo stesso Contratto di Lavoro (tuttora l'ultimo firmato benché scaduto da tempo), al comma 7 dell'Art. 35 cita *"specifiche modalità di gestione del tempo di lavoro di ricercatori e tecnologi che prevedano il superamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1, da applicare in via sperimentale agli Enti del comparto"*. Si noti anche che la dirigenza amministrativa ha nello stesso Contratto un più consono "impegno di lavoro" in luogo dell'"orario di lavoro".

Infine nel 1999 si osservava che, con riferimento alla Circolare CNR n.26/1998 del 19 ottobre 1998, l'ANPRI aveva inviato in data 12 novembre 1998 al Direttore Generale del CNR una lettera in cui faceva notare che *"l'Amministrazione CNR, nella quale evidentemente sussistono forti resistenze a superare definitivamente una visione burocratica dell'attività scientifica, ha voluto mantenere [...] la specificazione "sistemi meccanici ed elettronici" riferita alle modalità di rilevazione della presenza in servizio, per le quali nel testo contrattuale non c'è alcun riferimento. Anzi, come già rilevato in diverse occasioni, il contratto vigente per i ricercatori e tecnologi abroga esplicitamente gli articoli che nei precedenti contratti prescrivevano l'uso di sistemi automatici di rilevazione della presenza e, come noto, una circolare non può assolutamente modificare il contratto"*. Nella stessa lettera l'ANPRI chiedeva al Direttore Generale che *"i Direttori, ai quali è stata inviata la circolare, vengano anche informati che tale riferimento non è assolutamente vincolante, ma è da considerarsi soltanto una delle possibili modalità di irilevazione della presenza in servizio dei ricercatori e tecnologi"*.

In data odierna si nota che il passato Contratto di Lavoro è ampiamente scaduto, e che la Bozza di accordo per il nuovo contratto (che dovrebbe coprire il quadriennio normativo 1998-2001 anche se non è ancora entrato in vigore) contiene (nella versione 17 ottobre 2001) numerose norme in favore del superamento del "cartellino".

L'Art. 31 comma 1 impegna gli Enti a *"eliminare fiscalità burocratiche che possano aggravare l'adempimento degli obblighi dei dipendenti"*. Tra questi i *"controlli di tipo automatico"* sono menzionati solo all'Art.48 che è esplicitamente riservato **solo** al personale amministrativo e tecnico (livelli IV-IX). Al contrario l'Art. 26 sui *"Doveri del dipendente"* cita al punto e del comma 2 l'*"adempire alle formalità previste per la rilevazione delle presenze"* ma facendo una **esplicita eccezione** *"salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 2"*. Tale ultimo comma, **esplicitamente riservato ai ricercatori e tecnologi**, stabilisce per essi *"l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro"* senza menzionare modalità di rilevamento per le attività svolte in sede (mentre il successivo comma 3 esplicita che *"lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente"*, mentre i successivi commi 6 e 7 confermano l'omnicomprensività della *presenza in servizio oltre l'orario di lavoro* e la possibilità di ulteriori modalità di gestione dello stesso..

Distinti saluti